

Fondo patrimoniale in frode al Fisco

A cura di Antonio Gigliotti

Risponde del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, chi doti il fondo patrimoniale di beni per sfuggire alla verifica tributaria già in corso. In tale evenienza, l'operazione non può essere considerata a tutela dei fabbisogni familiari. Lo si evince dalla **sentenza 21013 della Corte di Cassazione, pubblicata il 31 maggio 2012**. Con tale pronunzia, la Terza Sezione Penale ha rigettato il ricorso di un imprenditore toscano, confermando la condanna inflitta in appello.

Premessa

Risponde del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, chi doti il fondo patrimoniale di beni per sfuggire alla verifica tributaria già in corso. In tale evenienza, l'operazione non può essere considerata a tutela dei fabbisogni familiari.

Lo si evince dalla sentenza 21013 della Corte di Cassazione, pubblicata il 31 maggio 2012. Con tale pronunzia, la Terza Sezione Penale ha rigettato il ricorso di un imprenditore toscano.

Il reato

Ai sensi del citato art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000, risponde del sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, **al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad 51.645,69, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva**. L'autore dell'illecito è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

Inoltre, poiché trattasi di un reato di pericolo, è sufficiente la semplice idoneità della condotta simulata o fraudolenta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.

A differenza dei reati di danno, che si configurano quando l'evento giuridico si sostanzia nella effettiva lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice, i reati di pericolo, come quello in commento, si realizzano nell'ipotesi in cui l'evento giuridico si sostanzia nella mera messa in pericolo del bene o valore tutelato dalla norma penale. In tale ipotesi, quindi, la tutela offerta dall'ordinamento penale ai beni giuridici è preventiva, in quanto viene anticipata la stessa soglia di tutela del bene.

Dopo tale premessa, passiamo ai fatti di causa.

La difesa: tutela del “fabbisogno familiare”

In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia, la Corte d'Appello di Firenze comminava la pena pecuniaria di 6.840 euro, in luogo di quella detentiva, a un imprenditore imputato del reato di cui all'art. 11 D.Lgs. 74/2000 per aver costituito un fondo patrimoniale sui fabbricati e diritti d'uso, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte pari a quasi 500mila euro, in relazione ad avvisi di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP (periodi d'imposta 1998-2003).

L'imputato proponeva ricorso in Cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo che nella fattispecie non potevano essere ravvisati gli elementi costitutivi del reato ipotizzato, in quanto **la costituzione di un fondo patrimoniale comune con il coniuge era teso alla sola tutela dei fabbisogni del proprio nucleo familiare**. Chiedeva, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

Fondo patrimoniale

Come sarà certamente noto, la costituzione di un fondo patrimoniale soddisfa l'esigenza del privato di vincolare taluni beni, per il soddisfacimento delle esigenze della famiglia. Tale istituto, la cui disciplina è contenuta negli articoli 167 e seguenti del Codice civile, è stato introdotto nell'ordinamento italiano con la riforma del diritto di famiglia del 1975. Ebbene, per legge, ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati **beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito**, a far fronte ai bisogni della famiglia. In particolare, i titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

La costituzione del fondo per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi; accettazione che può essere anche fatta con atto pubblico posteriore. La costituzione può essere disposta anche durante il matrimonio.

Dal vincolo di destinazione dei beni in dotazione del fondo deriva che gli stessi **non possono essere alienati o ipotecati**, se non con il consenso di entrambi i coniugi, che ne sono proprietari, mentre in presenza di prole minore di età, occorre l'autorizzazione del giudice, che l'accorda nei soli casi di “**necessità o utilità**” (art. 169 c.c.). Inoltre, l'esecuzione sui beni del fondo e sui relativi frutti **non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per finalità estranee ai bisogni della famiglia** (articolo 170 c.c.). Si deroga così alla regola generale enunciata dall'articolo 2740, del Codice civile, secondo cui “Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”.

Limiti aggressione da parte dei creditori

A riguardo, la Sezione Tributaria delle Cassazione ha sostenuto che “ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 e 170 cod. civ. e dei principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo patrimoniale, **non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari**, possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi **solo nei limiti in cui sono suscettibili di esecuzione forzata e, quindi, solo in relazione all'inadempimento di obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia**”. Sicché è possibile iscrivere ipoteca nel caso in cui il debito per il quale si procede sia riconducibile alle esigenze della famiglia del ricorrente, “tenendo conto della relazione esistente tra gli scopi per cui il debito è stato contratto e i bisogni della famiglia e considerando che nel novero di tali bisogni vanno ricomprese anche le esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia, al potenziamento della sua capacità lavorativa nonché a scongiurare pregiudizi a danno del nucleo familiare (Cass. 7880, del 18 maggio 2012)”.

Alla stregua di quanto appena detto, la Sezione Tributaria della Cassazione è pervenuta alla conclusione che Equitalia non può iscrivere ipoteca su un bene immobile conferito in un fondo patrimoniale istituito nell'interesse della famiglia del contribuente, se il debito tributario **non è inerente ai bisogni di questa**.

Opponibilità dalla data di annotazione a margine dell'atto di matrimonio

La Cassazione ha poi chiarito che “la costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167 cod. civ., così come stabilito dall'art. 162 cod. civ. per tutte le convenzioni matrimoniali, **è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile**, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 cod. civ. ed avente l'esclusiva funzione di pubblicità notizia.

Pertanto, se il pignoramento immobiliare è eseguito, nelle forme dell'art. 555 cod. proc. civ., **prima dell'annotazione**, la costituzione del fondo patrimoniale **non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell'esecuzione**, sussistendo l'inefficacia degli atti di disposizione del bene pignorato, prevista dall'art. 2913 cod. civ., che comprende non solo gli atti di alienazione in senso stretto, ma anche tutti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore dai quali possa comunque derivare una sostanziale diminuzione della possibilità per il creditore pignorato o per i creditori intervenuti di soddisfarsi sui beni in questione.

Allo stesso risultato si perviene quando **il pignoramento sia successivo all'annotazione, ma l'ipoteca (come nella specie) sia stata iscritta precedentemente**, in quanto con l'iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, ex art. 2808 cod. civ., con prevalenza rispetto ai vincoli successivi” (Cass. 933 del 24 gennaio 2012).

Il fondo patrimoniale è inopponibile ai creditori precedenti anche quando il pignoramento è successivo all'annotazione sull'atto di matrimonio, ma l'ipoteca è stata iscritta in precedenza.

Il Trust

Si noti che una più elevata protezione del patrimonio si può raggiungere mediante il Trust, istituto giuridico di origine inglese, che si sta ampiamente diffondendo anche in Italia. Il Trust consente a un soggetto (disponente) di proteggere un dato bene (mobile o immobile) ricevuto per successione o acquistato con i propri mezzi, dagli eventi futuri, di carattere personale o patrimoniale. Per effetto del conferimento infatti, i beni escono dalla sfera giuridica del disponente, rimanendo segregati e protetti da eventuali future vicende personali legate alla persona del proprietario, nonché da creditori propri e da quelli dei suoi figli. Per esempio, in giurisprudenza si è sostenuto che Equitalia non possa iscrivere ipoteca sui beni devoluti in precedenza al Trust, posto che la costituzione di quest'ultimo equivale alla perdita di proprietà del bene da parte del debitore/disponente (C.T.R. Lombardia sent. 140/8/2011). Condizione imprescindibile affinché il Trust svolga la sua funzione protettiva è che il disponente non abbia pregresse situazioni di debito patologiche.

Cessazione del vincolo

Per concludere questa ampia digressione sulla disciplina del fondo patrimoniale, si rammenta che, ai sensi dell'art. 170 c.c., la destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Se invece vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio.

In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.

Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli e ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo. Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.

Motivazioni della Corte

Ebbene, tornando al caso di specie, la tesi difensiva dell'imputato, secondo cui la costituzione di un fondo patrimoniale comune con il coniuge era teso alla sola tutela dei fabbisogni del proprio nucleo familiare, non ha sortito l'effetto sperato. La Terza Sezione Penale della Cassazione ha infatti dichiarato infondato il ricorso, avendo ritenuto acclarato che l'imprenditore aveva iniziato a far confluire nel fondo patrimoniale i diritti di proprietà e quelli di usufrutto del suo patrimonio immobiliare proprio quando la Guardia di Finanza aveva iniziato la verifica tributaria. Evidente, quindi, a giudizio della Corte **la volontà del ricorrente di frodare il Fisco.**

Con l'occasione gli Ermellini hanno, però, ribadito che:

³⁵/₁₇ “In tema di reati tributari la costituzione di un fondo patrimoniale integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in quanto **è atto idoneo ad ostacolare il soddisfacimento di una obbligazione tributaria.** Né è necessario, secondo l'indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità - ai fini della sussistenza degli elementi costitutivi di detto reato - che sia già in atto una procedura di riscossione, essendo sufficiente che l'atto fraudolento sia di per sé solo idoneo ad impedire il soddisfacimento totale o parziale dei Fisco” (Cass. n.ri 5824 e 7916 del 2007).

**Reato di sottrazione
fraudolenta al pagamento
della imposte**

La **costituzione fraudolenta** (ossia con l'unico intento di sottrarre beni al creditore) di un fondo patrimoniale configura il reato di cui all'art. 11 D.Lgs. 74/2000, perché di per sé idonea a ostacolare il soddisfacimento di una obbligazione tributaria. Non rileva che sia o meno in corso la procedura di riscossione.

Ne risponde chiunque alieni simulatamente o compia altri **atti fraudolenti** sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

27 marzo 2013
Antonio Gigliotti